



COMUNE DI BREBBIA

Provincia di Varese

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

OGGETTO: VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato dalla SOCIETÀ GAETANO E PIERA BORGHI S.R.L. con sede legale in Comerio (VA) via Borghi n. 36, in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi del D.P.R. 07/09/2010 n. 160 e s.m.i.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Della seduta del 05 Ottobre 2020

Il giorno 5 del mese di Ottobre dell'anno duemilaventi (05/10/2020), in Brebbia presso l'edificio Fondazione Terzoli, in via Della Chiesa n. 8 si sono riuniti i rappresentanti degli Enti Convocati alla Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di ampliamento dell'attività produttiva esistente della Società dalla SOCIETÀ GAETANO E PIERA BORGHI S.R.L. con sede legale in Comerio (VA) via Borghi n. 33, in variante al P.G.T. ai sensi art. 8 D.P.R. 160/2010 al fine di pervenire alla variante urbanistica per l'ampliamento dell'attività produttiva.

Visti:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- l'art. 97 della L.R. 11.03.2005 n. 12;
- l'art.8 del D.P.R. 160/2010;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 18/07/2019, l'Amministrazione comunale ha avviato la procedura prevista dal D.P.R. n.160/2010 e s.m.i. e L.R. n. 12/2005 e s.m.i. nel merito della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica, attraverso la verifica con gli Enti, i diversi settori del pubblico nonché i portatori di interessi diffusi, ai sensi della D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351, D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 e s.m.i., D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010, D.G.R. IX/3836 del 25/07/2012, per il quale sono stati individuati con l'atto deliberativo richiamato: – Proponente: Soc. De Amtex S.p.A. – Autorità Procedente: geom. Emilio Spertini Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Autorità Competente: geom. Gianni Maria Marinelli dipendente e funzionario tecnico comunale in forza, in relazione ai procedimenti di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e di variante P.G.T., all'Area Personale con capo il segretario Comunale;
- con avviso pubblico del 26/07/2019 prot. n. 6921 l'Area Tecnica – Autorità Procedente ha reso noto l'Avvio del procedimento relativo alla procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive in oggetto;
- che detto avviso è stato pubblicato: - Sito web SIVAS della Regione Lombardia,
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Brebbia dal 27/07/2019 a tutto il 25/09/2019,

- quotidiano locale LA PREALPINA del giorno 23/08/2019,
- B.U.R.L. Sr. Avvisi e Concorsi n° 38 del 18/09/2019;
- con avviso pubblico del 13/09/2019 prot. n. 8284 l'Area Tecnica – Autorità Procedente comunicava la messa a disposizione, sulla piattaforma SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale del Comune di Brebbia, del Rapporto Preliminare unitamente alla documentazione della proposta di S.U.A.P. finalizzata alla espressione del parere da parte di tutti i soggetti, Enti e Autorità individuati nonché alla raccolta di suggerimenti e proposte, da parte di chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi:
 - che detto avviso è stato pubblicato:
 - Sito web SIVAS della Regione Lombardia,
 - all'Albo Pretorio on line del Comune di Brebbia dal 14/09/2019 a tutto il 24/10/2019,
 - B.U.R.L. Sr. Avvisi e Concorsi n° 39 del 25/09/2019;
 - con nota prot. n. 8343 del 16/09/2019, è stata convocata per il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 9,30 la Conferenza di Servizi relativa alla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativa alla Sportello Unico Attività Produttive indicato ad oggetto: "Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi del D.P.R. 07/09/2010 n. 160 e s.m.i., presentato dalla Società Gaetano e Piera Borghi S.r.l.";
 - in data 12.12.2019 prot. 11335 l'Autorità Competente per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) d'intesa con l'Autorità Procedente ha decretato di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. V11110351, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come specificati nella D.g.r. 25 luglio 2012 - n. 1N3836, parere motivato di NON assoggettabilità alla V.A.S. dello Sportello Unico raccomandazioni contenute nei pareri degli Enti allegati al verbale della conferenza di verifica tenutasi in data 28 Ottobre 2019;
 - l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ha stabilito che qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico - tuttavia quando il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale sanitaria, e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato - il Responsabile del Procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge n. 340 del 2000 e modificata dalla legge 12 marzo 2005, n. 15, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso; qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale;
 - ai sensi del comma 2, art. 97 della L.R. 12/2005 alla conferenza dei servizi è sempre invitata la Provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento;
 - ai sensi del comma 3, art. 97 della L.R. 12/2005 non sono approvati i progetti per i quali la conferenza dei servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR;
 - il Responsabile dell'Area tecnica – SUAP e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, con atto del 02.09.2020 prot. n. 7368 ha convocato presso la sala polivalente al Piano primo Edificio Fondazione Terzoli una Conferenza dei Servizi in data 05.10.2020 alle ore 09.30 con gli Enti coinvolti nel procedimento il cui funzionamento è sancito dagli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, per l'esame della documentazione afferente il Progetto del S.U.A.P. presentato dalla Società Gaetano e Piera Borghi S.r.l." invitando gli stessi a valutare il progetto al fine di adottare, in sede di conferenza dei servizi, atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per la conclusione del presente procedimento amministrativo;
 - ai sensi del comma 13 e dell'art. 18 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., la Provincia valuta la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il proprio PTCP;
 - con prot. 7175 in data 28/08/2020 è stato richiesto alla Provincia di Varese Area Tecnica Settore Territorio, Ufficio Pianificazione, gestione del territorio, Commercio, VAS e VIA l'espressione del Parere di Compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP del Progetto da SUAP;

- in data 02/10/2020 prot.n. 8420 la Provincia di VARESE Area Tecnica Settore Territorio, Ufficio Pianificazione, gestione del territorio, Commercio, VAS e VIA, ha trasmesso al Comune di Brebbia la valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12;

QUINDI

preso atto

- che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:

- ATS – INSUBRIA
- ARPA Lombardia
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- PROVINCIA DI VARESE - Macro Settore Ambiente
- REGIONE LOMBARDIA Settore Ambiente e Clima Territorio e Protezione Civile
- REGIONE LOMBARDIA - Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
- UFFICIO D'AMBITO OTTIMALE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI ISPRA
- Al Signor Sindaco del COMUNE DI TRAVEDONA MONATE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI MALGESSO
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI BESOZZO
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI BELGIRATE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI CADREZZATE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI MONVALLE
- AGENDA 21 DEI LAGHI
- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- ALFA S.r.l.
- 2I RETE GAS S.p.A.

- che dei rappresentanti degli enti convocati, nessuno risulta presente alla Conferenza dei Servizi:

- Per il Comune di Brebbia è presente il Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica Geom. Spertini Emilio;

- Sono altresì presenti l'Arch. Ileana Moretti, tecnico del Proponente nonché redattore della Proposta di SUAP per la parte architettonica, il Sig. Borghi Angelo Legale Rappresentante della Società GAETANO E PIERA BORGI S.R.L., nonché soggetto Proponente il SUAP .

DICHIARA

aperti i lavori della Conferenza dei servizi decisoria alle ore 9:30 ed affida le funzioni di verbalizzante al sottoscritto Geom. Spertini Emilio.

Illustra i contenuti del progetto, sia in relazione agli aspetti tecnico-urbanistici sia agli aspetti economico sociali comunque collegati che sono i seguenti:

-il Comune di Brebbia è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 24/04/2013 efficace dal 27/11/2013 a seguito della pubblicazione dell'avviso sul BURL, i cui atti sono consultabili sul sito internet comunale (www.comune.brebbia.va.it)

- l'intervento proposto in data 17/04/2018 riguarda sommariamente e sinteticamente, il completamento di n. 3 (tre) piani della struttura sanitaria esistente, oltre ad un modesto ampliamento al Piano - 2 costituente l'ampliamento dell'ingresso al poliambulatorio;

- che tale ampliamento interessa aree identificate al C.T. foglio 9 mappali n. 6722 risultano perimetrare quale area disciplinata dal Piano dei Servizi - PdS, sono espressamente identificate quale: Se1/rt = Area per Servizi esistenti – 1/di rilevanza territoriale, e come tale specificatamente disciplinata all'art. 12 del PdS 11.0.

- 17/04/2018 riguarda sommariamente e sinteticamente, il completamento di quanto già autorizzato con Permesso di Costruire n. 11/2009 (oggi decaduto), ovvero la realizzazione di tre (3) piani non realizzati necessari al completamento della struttura sanitaria ed in aggiunta, intervento comprensivo della sistemazione e riordino dell'area incrocio tra le vie Petrarca/Tripoli/San Rocco con la formazione di spazi a parcheggio di uso pubblico;
- A tal proposito saranno raccolti e faranno parte integrante e sostanziale del presente verbale tutti gli interventi in forma scritta, pervenuti entro la conclusione della conferenza dei servizi.
- Viene infine messa a disposizione dei partecipanti tutta la documentazione progettuale pervenuta ed inerente il procedimento.

Il Geom. Spertini Emilio da atto che in sede istruttoria l'ufficio ha già correttamente verificato che lo strumento urbanistico vigente non individua altre aree da destinare all'ampliamento della dotazione di posti auto che, per funzionalità, devono necessariamente trovare un collocamento nelle vicinanze della struttura, entro una isocrona ragionevole di 5 minuti; inoltre tale posizione consente di sfruttare il nuovo parcheggio (che rimane asservito all'uso pubblico) anche da parte dei cittadini che si recano o abitano nel centro storico di Brebbia superiore.

Per tale motivazione, evidenziata dalla proprietà e dai progettisti l'ufficio ha positivamente valutato di procedere con il processo di variante.

Dà lettura degli ulteriori pareri pervenuti, disponendo che vengano allegati al presente verbale, e di seguito ne riassume i contenuti:

- Regione Lombardia – DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO con nota prot. 7674 del 20/09/2020 la quale non ha espresso il proprio parere in quanto: "la variante allo strumento urbanistico conseguente alla attivazione dello Sportello Unico in questione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 13 della L.R. 12/2005, riguardante la fase di approvazione degli atti costituenti il PGT o di sue varianti "ordinarie", **non vi sono presupposti per l'espressione del parere regionale.**

- ATS INSUBRIA con nota prot. 8246 del 28/09/2020 con il quale si parere igienico-sanitario **favorevole** alla richiesta in oggetto con le seguenti ed opportune osservazioni:

1. in ordine alle operazioni di cantiere ci si dovrà attenere alla normativa in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 inoltre dovrà, essere attuato quanto previsto dal Capitolo 3 del Titolo III del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.);
2. dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai parcheggi ed a tutti i percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali e trasversali nonché alle caratteristiche delle pavimentazioni, al livello di accessibilità (motoria e sensoriale) degli spazi interni (larghezza corridoi, porte, accostamenti laterali ed altezze dei sanitari, ecc.) in modo da consentire la regolamentare fruizione dell'edificio ai degenti, al pubblico ed al personale in servizio, demandandone comunque la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli organismi istituzionali individuati dall'art. 24, commi 4 e 7, della Legge n. 104/1992;
3. la realizzazione del parcheggio dovrà comunque garantire la conformità delle aree drenanti rispetto agli indici indicati dall'art. 3.2.3 del R.C.I.;
4. le aree di parcheggio, strade di accesso e spazi di manovra compresi, in progetto, devono essere dotate di caditoie stradali opportunamente dimensionate in modo tale da raccogliere anche eventi piovosi di forte intensità;
5. gli accessi, le aree di parcheggio e gli spazi di circolazione interna ed esterna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna;
6. dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 14/01/1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" nonché

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria dalla D.G.R. n. 38133/1998 in tema di definizione di requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie;

7. relativamente alla nuova edificazione, dovrà essere considerato quanto previsto dal Capitolo 2 del Titolo III del R.C.I., con particolare riferimento agli artt. 3.2.8 e 3.2.11 in tema rispettivamente di parapetti e disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (D.D.G. n. 294 del 03/04/2006 – si veda anche Circolare regionale n. 4/SAN/2004).

I parapetti, oltre che alla predetta norma, devono rispettare quanto previsto dal punto 1.7.2.1 dell'Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, significando che devono essere costruiti e fissati in modo da poter resistere, nell'insieme ed ogni loro parte, al massimo sforzo cui possono essere assoggettati, tenuto conto delle condizioni ambientali e della loro specifica funzione.

Le eventuali superfici vetrate o similari che si vengono a trovare tra la quota del pavimento e quella prevista per i parapetti, e qualora non protette da questi ultimi, devono essere realizzate con idonei materiali di sicurezza, ad esempio antisfondamento, opportunamente certificati.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal paragrafo 1.6 dell'Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, si ritiene inoltre utile segnalare come la norma preveda per le superfici trasparenti o traslucide delle porte non costituite da materiali di sicurezza, in presenza di rischio di rottura con conseguente ferimento delle persone, la previsione di idonea protezione contro lo sfondamento;

8. le strutture, devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di isolamento acustico previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 in tema di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Le predette strutture occorre siano realizzate con materiale di caratteristiche non inferiori a R-REI 30, come prevede il D.M. Interno del 18/09/2002, come modificato dal D.M. 19/03/2015, al quale ci si deve riferire per ogni altro requisito di sicurezza antincendio, insieme al D.M. 10/03/1998, al D.P.R. n. 151/2011 e al D.Lgs. n. 81/2008.

Si raccomanda sempre l'acquisizione di parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

9. tutti i locali di lavoro e/o che prevedono comunque la permanenza di persone, devono avere altezza, cubatura e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni: altezza minima interna di 3 metri ad eccezione degli spazi "abitativi" (camere degenza, soggiorni) e per l'attesa, di servizio (servizi igienici e relativi antibagno, spogliatoi, ripostigli e depositi) ed i luoghi di passaggio in genere (corridoi e disimpegni) che possono avere altezze minime interne rispettivamente di 2.70, 2.40 e 2.10 metri, fatte salve le previsioni per le altezze inferiori ai 3 metri di cui all'Allegato IV, art. 1.2.5. del D.Lgs. n. 81/2008 (si veda in proposito il successivo punto 14).

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità operative, i locali di lavoro e/o quelli in cui si preveda comunque la permanenza di persone, devono disporre di sufficiente luce naturale ai sensi dell'art. 1.10.1, Allegato IV, D.Lgs. n. 81/2008 (di regola 1/8 della superficie in pianta del locale – art. 3.4.11. del R.C.I.).

Si tenga ancora presente l'esigenza di scegliere vetrate adeguatamente schermanti onde evitare eccessivi surriscaldamenti interni.

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria: I predetti locali devono altresì disporre di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali nella misura di 1/8 della superficie in pianta del pavimento (art. 3.4.11. e 3.4.22., come modificato dalla C.R. n. 8/SAN/1995, del R.C.I.) e quando ciò non sia possibile, con impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli artt. 3.4.47. e 3.4.48. del R.C.I. e della norma UNI 10339/1995.

Si significa che l'eventuale impianto di condizionamento ambientale, deve essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad assicurare il benessere delle persone, con particolare riferimento al numero di ricambi aria/ora, temperatura e umidità e percentuale di filtraggio dell'aria.

Qualsiasi presa d'aria, deve avvenire dall'esterno ed essere ubicata lontana da qualsiasi fonte di inquinamento (camini o altre fonti di emissioni). La purezza dell'aria, deve essere assicurata anche attraverso idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione), posizionando le "unità filtro" anche a livello delle bocche di mandata.

Non deve esservi in alcun caso interferenza tra i sistemi di aria di immissione e quella espulsa dagli impianti.

Il predetto impianto, oltre a garantire i sopracitati requisiti minimi progettuali e di funzionamento nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico (D.P.R. n. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997, Legge regionale n. 13/2001, e s.m.i., D.Lgs. n. 277/1991), devono assicurare:

a) il rispetto dei requisiti e standard indicati nella tabella 2.4.1 contenuta nelle linee guida del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome (in collaborazione con ISPESL) del 01/06/2006 in tema di "microclima, aerazione e illuminazione dei luoghi di lavoro – requisiti e standard – indicazioni operative e progettuali";

b) procedure di manutenzione e controllo nel rispetto delle "linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" approvate nella seduta del 05/10/2006 dalla Conferenza permanente tra Stato e Regioni e della "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento ad aria" approvata nella seduta del 07/02/2013 dalla Conferenza permanente tra Stato e Regioni;

c) le istruzioni contenute nelle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 07/05/2015, con particolare riferimento alle indicazioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti.

Qualora nei luoghi di lavoro vi sia la presenza di agenti nocivi, occorre rispettare quanto previsto dal paragrafo 2 dell'allegato IV del DLgs n. 81/2008 prevedendo le opportune dotazioni e procedure.

Tutti i locali o spazi devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori e delle persone, significando che nella scelta degli impianti di illuminazione artificiale, devono essere rispettate le previsioni della normativa di buona tecnica, con particolare riferimento alle norme UNI EN 12464-1/2011 e UNI EN 1838 ed. 2004 (nel caso di utilizzo di domotica, si rileva la necessità di intervento non ritardato dell'illuminazione di sicurezza) nonché al D.Lgs. n. 81/2008.

Occorre installare un complesso di lampade di emergenza che garantisca l'illuminazione minima nei locali ad uso medico, all'interno dei locali di servizio essenziali, lungo le vie di esodo ed in prossimità delle uscite di emergenza.

Deve essere inoltre predisposta l'opportuna e idonea segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro per la prevenzione degli infortuni, protezione dal fuoco e nelle evacuazioni di emergenza (UNI 7010/2017 e D.Lgs. n. 81/2008);

10. per quanto attiene l'aerazione degli spazi di servizio, deve essere rispettato, per le rispettive destinazioni d'uso, quanto previsto dall'art. 3.4.23, come modificato dalla Circolare regionale n. 8/SAN/1995, del R.C.I., ed in particolare:

a) le stanze da bagno, prive della regolamentare aerazione sussidiaria naturale fornita da apertura finestrata apribile all'esterno, di superficie non inferiore a m² 0.50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, devono essere dotati di impianti di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicurino un ricambio minimo di 70 m³/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno un ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente;

b) nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a 10 metri, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte) o di superficie non inferiore a m² 20, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 0.5 volumi/ora;

Nei casi in cui si provveda alla realizzazione di impianti di aerazione artificiale, deve essere sempre previsto un sistema di ripresa dell'aria come previsto dall'art. 3.4.24., come modificato dalla Circolare regionale n. 8/SAN/1995, del R.C.I. in tema di specifiche tecniche per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di aerazione artificiale, specificando altresì che le canne di aerazione artificiale, come pure quelle di esalazione, devono sfociare oltre il tetto dell'edificio con appositi comignoli, in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone;

11. fermo restando quanto diversamente previsto da specifica normativa, le stanze da bagno in progetto dovranno rispettare quanto previsto dagli artt. 3.4.70 e 3.4.71 del R.C.I.

All'interno dei predetti spazi i lavabi, dovranno disporre di acqua corrente calda e fredda, ed essere corredati con cestini portarifiuti azionati da comando a pedale (o coperchio basculante nel caso del bagno utilizzabili da disabili). Il porta carta igienica dovrà essere di tipo protetto.

Nei servizi igienici a norma di superamento barriere architettoniche, devono essere previsti gli idonei ausili orizzontali e verticali previsti dalla specifica normativa e un sistema di allarme acustico e ottico di tipo continuo (in area presidiata), cioè con interruzione solo con intervento esterno: tale sistema è opportuno sia sempre previsto anche negli altri eventuali servizi igienici in uso alla degenza.

Le porte dei servizi igienici devono essere dotate di sistema di apertura di emergenza dall'esterno;

12. qualora non già individuato, occorre prevedere un apposito locale di dimensioni adeguate (avente le medesime caratteristiche circa pareti e pavimenti di quelle dei servizi igienici), da destinare a deposito delle attrezzature e del materiale di pulizia che, oltre ad essere provvisto di acquaio per il lavaggio di stracci ed analoghi, deve essere dotato di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a quella già precedentemente indicata per i servizi igienici;

13. ogni impianto tecnologico installato (elettrico, riscaldamento, condizionamento, ecc.) deve possedere la relativa certificazione di conformità, ai sensi del DM 37/2008, rilasciata da un tecnico abilitato.

L'impianto elettrico, oltre che alla succitata norma, dovrà essere conformato alla norma CEI 64-8/7 – Sezione 710, anche con la predisposizione di un registro per le verifiche periodiche;

14. è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dal D.M. n. 37/2008 e dalle relative norme tecniche di riferimento (UNI, CEI, ecc.), dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene (come modificato dalla Circolare regionale n. 8/SAN/1995), dalle norme vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui rispettivamente al D.Lgs. n. 152/2006 e al D.Lgs. n. 81/2008.

- **ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI VARESE** con nota prot. n. 7965 del 18/09/2020 premettendo di non avere competenza all'espressione del parere in sede di conferenza di Servizi, e rimanda alle osservazioni contenute della nota protocollo arpa_mi.2019.0161240 del 11/10/2019, pur evidenzia che la documentazione esaminata risulta conforme ai disposti dettati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e risulta idonea ad attestare, in termini previsionali, l'idoneità dell'intervento in progetto con il clima acustico dell'area e il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 05.12.1997, a titolo di supporto all'Autorità competente, ritiene necessario che la documentazione presentata, limitatamente per il periodo notturno, venga integrata con:

- 1) precisazioni circa la rumorosità derivante dalla struttura sanitaria al momento dei rilievi strumentali; e qualora, come presumibile, la struttura in esame fosse attiva durante le misurazioni;
- 2) nuove misure o stima del "rumore residuo";
- 3) nuova valutazione del rispetto del c.d. "criterio differenziale notturno" per i ricettori individuati (RB e RD)

- **PROVINCIA DI VARESE Area Tecnica Settore Territorio, Ufficio Pianificazione, gestione del territorio, Commercio, VAS e VIA**, con nota prot.n. 8420 del 02/10/2020 ha trasmesso il DECRETO N. 170 DEL 01/10/2020 con cui ha:

1. VALUTATO la Variante al Piano di Governo del Territorio di Brebbia, formulata attraverso procedura di SUAP, COMPATIBILE con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e, contestualmente, di ritenere la stessa COERENTE con i criteri del PTRDI EVIDENZIARE, altresì, al Comune che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;

2. SEGNALATO che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT. Le modalità per la trasmissione in formato digitale al fine della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL ed i relativi fac-simile della lettera di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link: <http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avviso-approvazione-PGT-sul-BURL>;

3. **PRECISATO** che la valutazione in oggetto riguarda esclusivamente la compatibilità con il piano provinciale e la coerenza con il Piano Territoriale Regionale, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

Il Responsabile della Struttura Sportello Unico invita i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze professionali, ad esprimere le proprie valutazioni.

NESSUN INTERVENTO E' STATO FATTO DA PARTE DEI PRESENTI.

Durante la conferenza di servizi è pervenuto in atti il parere del **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE**, poi acquisito agli atti al prot. n. 8463 del 05/10/2020 ha confermato il **parere favorevole** sulla conformità antincendio già espresso ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011 per l'attività individuata al n. 68.5.C dell'allegato I del predetto Decreto (rif. Nota prot. 5125 del 19/03/2015);

Inoltre, richiamati i pareri sopra espressi, quelli pervenuti e le richieste di integrazione avanzate, viste e richiamate le seguenti disposizioni di legge, articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 8 del DPR 160/2010, articolo 97 della Legge Regionale 12/2005,

La Conferenza di Servizi determina

- di dare atto che, con le pronunce sopra rese ed alle condizioni sopra riportate, la richiesta di approvazione del progetto in epigrafe ha riportato l'assenso, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 8 del DPR 160/2010 e delle disposizioni della L.R. 11/03/2005 n. 12;

- di adottare la proposta di variante al P.G.T. del Comune di Brebbia sulla quale tenuto conto delle osservazioni ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della L.R. 12/2005, si pronuncerà il Consiglio Comunale di Brebbia.

- di richiedere al proponente la sottoscrizione dell'atto d'obbligo avente i contenuti prescritti dall'articolo 97 comma 5 bis della L.r. 12/2005.

- Il Presidente conclude i lavori della Conferenza di Servizi alle ore 10.10 e dispone:

a) l'invio di copia del verbale a tutti gli enti invitati alla conferenza dei servizi:

- ATS – INSUBRIA
- ARPA Lombardia
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- PROVINCIA DI VARESE - Macro Settore Ambiente
- REGIONE LOMBARDIA Settore Ambiente e Clima Territorio e Protezione Civile
- REGIONE LOMBARDIA - Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
- UFFICIO D'AMBITO OTTIMALE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI ISPRA
- Al Signor Sindaco del COMUNE DI TRAVEDONA MONATE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI MALGESSO
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI BESOZZO
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI BELGIRATE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI CADREZZATE
- Al Sig. Sindaco del COMUNE DI MONVALLE
- AGENDA 21 DEI LAGHI
- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- ALFA S.r.l.
- 2I RETE GAS S.p.A.
- Ai proponenti

b) la pubblicazione dell'avviso di deposito del presente verbale su di un quotidiano a tiratura locale, all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Brebbia per 15 giorni consecutivi affinché chiunque ne possa prendere visione e produrre osservazioni nei successivi 15 giorni.

c) la trasmissione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, del presente verbale, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute, al consiglio comunale, affinché si pronunci in merito.

IL RESPONSABILE
AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
(Geom. Spertini Emilio)

